

Comunicazioni liquidazione Iva periodiche-ravvedimento operoso

di Giancarlo Modolo e Annamaria Bettagno

| RAVVEDIMENTO OPEROSO-COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE- ANNO 2017 | | |
|---|--|--|
| L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita, <i>ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472</i> , con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00, ridotta alla metà se la trasmissione risulta effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, o se, nel medesimo termine, viene eseguita la trasmissione corretta dei dati. | | |
| PRIMO TRIMESTRE 2017 [mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017] | | |
| Termine di presentazione | | 31 maggio 2017 (rinviato al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017) |
| Correzione eseguita nei successivi 15 giorni (entro il 15 giugno 2017 o entro il 27 giugno 2017, considerando la proroga accordata) | <i>Ravvedimento operoso</i> | <i>Sanzione amministrativa ridotta</i> |
| | entro il 29 agosto 2017 (o entro l'11 settembre 2017, considerando la proroga accordata) | € 27,78 (1/9 di € 250,00) |
| | entro il 30 aprile 2018 | € 31,25 (1/8 di € 250,00) |
| | entro il 30 aprile 2019 | € 35,71 (1/7 di € 250,00) |
| | entro il 31 dicembre 2023/2 gennaio 2024 | € 41,67 (1/6 di € 250,00) |
| fino alla notifica dell'atto impositivo | € 50,00 (1/5 di € 250,00) | |
| Correzione eseguita oltre i successivi 15 giorni (a partire dal 16 giugno 2017 o dal 28 giugno 2017, considerando la proroga accordata) | <i>Ravvedimento operoso</i> | <i>Sanzione amministrativa ridotta</i> |
| | entro il 29 agosto 2017 (o entro l'11 settembre 2017, considerando la proroga accordata) | € 55,56 (1/9 di € 500,00) |
| | entro il 30 aprile 2018 | € 62,50 (1/8 di € 500,00) |
| | entro il 30 aprile 2019 | € 71,43 (1/7 di € 500,00) |
| | entro il 31 dicembre 2023/2 gennaio 2024 | € 83,33 (1/6 di € 500,00) |
| fino alla notifica dell'atto impositivo | € 100,00 (1/5 di € 500,00) | |
| SECONDO TRIMESTRE 2017 [mesi di aprile, maggio e giugno 2017] | | |
| Termine di presentazione | | 16 settembre 2017 (prorogato al 18 settembre 2017) |
| Correzione eseguita nei successivi 15 giorni (entro il 2/3 ottobre 2017) | <i>Ravvedimento operoso</i> | <i>Sanzione amministrativa ridotta</i> |
| | entro il 15/18 dicembre 2017 | € 27,78 (1/9 di € 250,00) |
| | entro il 30 aprile 2018 | € 31,25 (1/8 di € 250,00) |
| | entro il 30 aprile 2019 | € 35,71 (1/7 di € 250,00) |
| entro il 31 dicembre 2023/2 gennaio 2024 | € 41,67 (1/6 di € 250,00) | |

| | | |
|--|--|--|
| | fino alla notifica dell'atto impositivo | € 50,00 (1/5 di € 250,00) |
| Correzione eseguita oltre i successivi 15 giorni (a partire dal 2 ottobre 2017) | <i>Ravvedimento operoso</i> | <i>Sanzione amministrativa ridotta</i> |
| | entro il 15 dicembre 2017 | € 55,56 (1/9 di € 500,00) |
| | entro il 30 aprile 2018 | € 62,50 (1/8 di € 500,00) |
| | entro il 30 aprile 2019 | € 71,43 (1/7 di € 500,00) |
| | entro il 31 dicembre 2023/2 gennaio 2024 | € 83,33 (1/6 di € 500,00) |
| | fino alla notifica dell'atto impositivo | € 100,00 (1/5 di € 500,00) |
| TERZO TRIMESTRE 2017 [mesi di luglio, agosto e settembre 2017] | | |
| Termine di presentazione | | 30 novembre 2017 |
| Correzione eseguita nei successivi 15 giorni (entro il 15 dicembre 2017) | <i>Ravvedimento operoso</i> | <i>Sanzione amministrativa ridotta</i> |
| | entro il 28 febbraio 2018 | € 27,78 (1/9 di € 250,00) |
| | entro il 30 aprile 2018 | € 31,25 (1/8 di € 250,00) |
| | entro il 30 aprile 2019 | € 35,71 (1/7 di € 250,00) |
| | entro il 31 dicembre 2023/2 gennaio 2024 | € 41,67 (1/6 di € 250,00) |
| | fino alla notifica dell'atto impositivo | € 50,00 (1/5 di € 250,00) |
| Correzione eseguita oltre i successivi 15 giorni (a partire dal 16 dicembre 2017) | <i>Ravvedimento operoso</i> | <i>Sanzione amministrativa ridotta</i> |
| | entro il 28 febbraio 2018 | € 55,56 (1/9 di € 500,00) |
| | entro il 30 aprile 2018 | € 62,50 (1/8 di € 500,00) |
| | entro il 30 aprile 2019 | € 71,43 (1/7 di € 500,00) |
| | entro il 31 dicembre 2023/2 gennaio 2024 | € 83,33 (1/6 di € 500,00) |
| | fino alla notifica dell'atto impositivo | € 100,00 (1/5 di € 500,00) |
| QUARTO TRIMESTRE 2017 [mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017] | | |
| Termine di presentazione | | 28 febbraio 2018 |
| Correzione eseguita nei successivi 15 giorni (entro il 15 marzo 2018) | <i>Ravvedimento operoso</i> | <i>Sanzione amministrativa ridotta</i> |
| | entro il 29 maggio 2018 | € 27,78 (1/9 di € 250,00) |
| | entro il 30 aprile 2019 | € 31,25 (1/8 di € 250,00) |
| | entro il 30 aprile 2020 | € 35,71 (1/7 di € 250,00) |
| | entro il 31 dicembre 2024 | € 41,67 (1/6 di € 250,00) |
| | fino alla notifica dell'atto impositivo | € 50,00 (1/5 di € 250,00) |
| Correzione eseguita oltre i successivi 15 giorni (a partire dal 16 marzo 2018) | <i>Ravvedimento operoso</i> | <i>Sanzione amministrativa ridotta</i> |
| | entro il 29 maggio 2018 | € 55,56 (1/9 di € 500,00) |
| | entro il 30 aprile 2019 | € 62,50 (1/8 di € 500,00) |
| | entro il 30 aprile 2020 | € 71,43 (1/7 di € 500,00) |
| | entro il 31 dicembre 2024 | € 83,33 (1/6 di € 500,00) |
| | fino alla notifica dell'atto impositivo | € 100,00 (1/5 di € 500,00) |
| Regola: la sanzione amministrativa ridotta è pari: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno dall'omissione o dall'errore; • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista | | |

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4).

20 ottobre 2017

Giancarlo Modolo e Annamaria Bettagno

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente